



I.C. "RITA LEVI-MONTALCINI"



SCUOLE INFANZIA "A. MAIRATI" - "A. FONTANA" - "A. MERINI" - "A.B. SABIN" - "FILO VERDE" - "ELVE FORTIS DE HIERONYMIS"
SCUOLE PRIMARIE "I. CALVINO" - "S. PERTINI" - "A. PERETTI" - "P. THOUAR" - "C. E. BUSCAGLIA"
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G. PAJETTA"

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

La valutazione è una forma di intelligenza pedagogica e come tale un atto educativo rivolto prettamente al soggetto, uno strumento per orientare e formare il soggetto”.

J. Bruner

INDICE

<i>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</i>	PAG.4
<i>PRINCIPI, OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE</i>	PAG.5
<i>MOMENTI DELLA VALUTAZIONE</i>	PAG.6
<i>MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI</i>	PAG.7
<i>IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</i>	PAG.8
<i>LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA</i>	PAG.9
<i>LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA</i>	PAG.10
<i>LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</i>	PAG.11
<i>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE</i>	PAG.11
<i>VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</i>	PAG.12
<i>VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA E BES</i>	PAG.13
<i>VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE</i>	PAG.14
<i>VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI</i>	PAG.15
<i>CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SC. PRIMARIA</i>	PAG.18
<i>AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O ALL'ESAME DI STATO SC. SECONDARIA DI I GRADO</i>	PAG.19
<i>ESAME DI STATO</i>	PAG.23
<i>REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO NEL PRIMO CICLO DEI CANDIDATI PRIVATISTI</i>	PAG.26
<i>CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE</i>	PAG.27

In allegato:

SCUOLA DELL'INFANZIA

PRESENTAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

DOCUMENTO VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE BAMBINI 5 ANNI

GUIDA SINTETICA ALL'UTILIZZO DELLA SCHEDA

PROFILO DEL BAMBINO IN USCITA DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

INDICAZIONI SCHEDE DI OSSERVAZIONE ALUNNI STRANIERI

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA

SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE CLASSI PRIMA-QUINTA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA CLASSI PRIMA-QUINTA

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI CLASSI PRIMA-QUINTA

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CLASSI PRIMA-QUINTA

*DOCUMENTO PER LA COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE CLASSE QUINTA*

*DOCUMENTO PER IL PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI SCUOLA PRIMARIA-
SECONDARIA*

DOCUMENTO PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO L2

INDICAZIONI SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALUNNI STRANIERI

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RUBRICHE PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO NELLE DIVERSE DISCIPLINE

RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

ALLEGATO ALL'ESAME DI STATO

*DOCUMENTO PER LA COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE CLASSE TERZA*

INDICAZIONI SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALUNNI STRANIERI

LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA

Il Collegio dei docenti e i Consigli di classe elaborano ed adottano il seguente Protocollo per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze ed il passaggio delle informazioni fra ordini di istruzione, ai fini della Continuità e dell'Orientamento. Scopo del presente documento è definire, in modalità strutturata ed omogenea all'interno dell'Istituto, gli elementi necessari per la valutazione degli alunni.

Al fine di chiarire il quadro normativo di riferimento, nonché le procedure da adottare in tema di valutazione degli apprendimenti degli alunni, si forniscono i seguenti riferimenti:

DPR N. 275/99: Regolamento Autonomia

DPR 22 GIUGNO 2009 N. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE 2012

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente azione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.

CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

COMPETENZE CHIAVE: NUOVE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento del 22/05/2018.

LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

NOTA MIUR N. 388 DEL 17 MARZO 2020 Emergenza sanitaria Coronavirus. Prime indicazioni operative per attività didattiche a distanza.

ORDINANZA MINISTERIALE 172 DEL 4.12.2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e **LINEE GUIDA** recanti La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.

NOTA 1934 DEL 26 OTTOBRE 2020 - Indicazioni operative svolgimento attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione decreto Ministro pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.

ORDINANZA MINISTERIALE 3 MARZO 2021, N.52 Esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/21

PRINCIPI, OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La valutazione, ai sensi del D.lgs 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell'istituzione scolastica, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; è un elemento pedagogico fondamentale, in quanto permette di seguire i progressi dell'alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere.

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l'anno scolastico attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei quadrimestri con gli scrutini.

Per la scuola Secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell'Esame di Stato, è espressa in decimi, mentre per gli alunni della scuola Primaria, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione viene espressa con un giudizio descrittivo per effetto dell'O.M. n. 2158 del 4 dicembre 2020.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della Religione Cattolica e di attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (es. docente che svolge attività laboratoriali pomeridiane di ampliamento curricolare fornisce una relazione sugli elementi funzionali all'espressione della valutazione, ma non partecipa allo scrutinio). Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Analogamente alla valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione. Documenti di riferimento per la valutazione del comportamento sono:

- lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
- il Patto educativo di corresponsabilità;
- il Regolamento d'istituto

MOMENTI DELLA VALUTAZIONE

VALUTAZIONE		QUANDO
Valutazione iniziale o diagnostica	Serve ad individuare il livello di partenza degli alunni, le caratteristiche motivazionali e le attitudini al fine di accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili per lo svolgimento dell'attività didattica.	Inizio anno scolastico: <ul style="list-style-type: none"> • Prove di ingresso; • Osservazioni
Valutazione in itinere o formativa	<p>Si effettua durante il processo di apprendimento, è informativa, ha funzione di feedback, stimola e guida l'autovalutazione da parte dell'allievo sui propri processi, favorisce il controllo e la rettifica dell'attività di programmazione dell'insegnante al fine di attivare eventuali correttivi all'azione didattica e/o di progettare attività di rinforzo e recupero.</p> <p>Pertanto nella valutazione in itinere si terrà conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del punto di partenza degli alunni; • dell'impegno e della partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti; • dei diversi percorsi personali (processo) nel corso dei quali: <ul style="list-style-type: none"> ✓ si condividono con gli studenti i traguardi che si vogliono raggiungere; ✓ si coinvolgono gli studenti in forme di autovalutazione; 	In itinere: <ul style="list-style-type: none"> • Verifiche; • Osservazione dell'aspetto sociale e relazionale; • Colloqui; • Compiti di realtà; • Osservazioni sistematiche; • Narrazioni cognitive; • Prove individualizzate.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ si forniscono agli studenti i necessari feedback per individuare i passi successivi da fare e come farli; ✓ si è convinti che ciascuno studente può migliorare. 	
Valutazione finale o certificativa	<p>Viene effettuata per accertare i traguardi raggiunti nelle singole discipline focalizzando l'attenzione sull'evoluzione degli apprendimenti e sullo sviluppo delle competenze che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicano la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali e sociali in situazioni diverse; • sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. <p>Di conseguenza valutare e attestare le competenze permette al docente di ripensare l'azione didattica volta a favorire nell'alunno la graduale maturazione di competenze utili al proseguimento degli studi e alla vita adulta.</p>	<p>Fine quadrimestre</p> <p>Conclusione del percorso scolastico: Attestazione delle competenze attraverso la somministrazione di compiti autentici, osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive (fine primaria, fine secondaria)</p>
Valutazione Orientativa	Favorisce un'accurata conoscenza di sé in vista delle scelte future	Conclusione del percorso scolastico

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria di primo grado è necessario prevedere lo svolgimento e la registrazione di un numero congruo di prove scritte, orali e/o pratiche per ciascuna disciplina, non meno di tre per quadrimestre, perché la valutazione deve essere documentata.

Le prove predisposte dai docenti tengono presente:

- l'attinenza con le attività svolte;
- le reali possibilità dei singoli e della classe;
- il livello di difficoltà della prova.

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l'azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al livello di apprendimento nella scuola primaria/al voto espresso in decimi nella scuola secondaria di I grado, i docenti della stessa disciplina concordano prove comuni da somministrare al termine del I e del II quadrimestre ed esplicitano in forma scritta, attraverso **rubriche valutative** predisposte per le singole discipline, i criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori condivisi.

CHE COSA SI VALUTA

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- **la verifica degli apprendimenti**, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curriculum di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;

- **la valutazione del comportamento**, cioè della partecipazione, dell'impegno manifestato, dell'interesse, del rispetto delle regole e dell'autonomia, come condizioni che rendono l'apprendimento efficace e formativo;
- **la rilevazione delle competenze di base**, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal decreto MIUR 3 ottobre 2017, prot. n. 742.
- **le competenze trasversali** delineate dalle competenze chiave di cittadinanza.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Il documento di valutazione, recependo la vigente normativa in materia, è da intendere, a partire dalla scuola dell'infanzia, come un fondamentale strumento di ripensamento dell'attività didattica-educativa e della progettazione dell'intero percorso formativo promosso dall'Istituto a favore della propria utenza, secondo i criteri della verticalità e della globalità. La valutazione, cioè, non è più da considerare come momento finale in cui si tirano irrevocabilmente le somme, ma diviene la bussola a partire dalla quale orientare a monte la direzione del proprio intervento professionale, per promuovere massimamente lo sviluppo formativo di ciascun alunno. La progettazione e la valutazione sono infatti i due poli del sistema formativo che si richiamano dialetticamente e costantemente l'un l'altro. In altre parole, è necessario conoscere approfonditamente il documento di valutazione, nella sua declinazione analitica (intermedia) e sintetica (finale), affinché il nostro programma istituzionale sia progettato in funzione delle mete in esso contemplate e da raggiungere assieme ai nostri alunni. Quest'ultima espressione vuole richiamare l'attenzione su un altro aspetto fondamentale della valutazione: il ruolo dell'insegnante non sarà soltanto quello di offrire un corpus di conoscenze preformato a cui gli alunni devono adattarsi, ma, viceversa, l'insegnante deve incarnare una figura professionale capace di adattare il proprio intervento e le proprie proposte alle necessità contingenti ed individuali di ciascuno e del gruppo sezione/classe, per farsi promotore del principio costituzionale (art.3) che sancisce pari opportunità in tema di istruzione e formazione. In quest'ottica, il documento di valutazione si presenta come importante strumento di monitoraggio dell'incidenza della propria azione professionale sui risultati raggiunti dagli alunni, permettendo ai docenti di apportare al progetto e al proprio *modus operandi* gli aggiustamenti in itinere che saranno necessari per rimuovere eventuali ostacoli all'apprendimento. Certamente non si richiede all'insegnante di attivare una forma di "accanimento terapeutico dell'insegnamento" nei confronti di quegli studenti che mostrano resistenza al progresso cognitivo, emotivo e sociale che ci si attende invece raggiungano, ma gli si impone deontologicamente la necessità di mettere in discussione il proprio operato per migliorarlo costantemente e più che si può, almeno quando il feedback che riceve dai bambini attraverso la verifica (formale e informale) non è corrispondente alla iniziale attesa. La valutazione rappresenta quindi un momento di alto valore qualificante per l'insegnamento, perché diventa uno strumento di autovalutazione, tale che l'arricchimento e il miglioramento verso cui si cerca di accompagnare i bambini contraddistinguano di riflesso anche il percorso dei docenti in quanto professionisti. Da qui l'esigenza di una valutazione basata sul principio metodologico della triangolazione, tipico delle metodologie qualitative, per il quale la rilevazione di una realtà complessa richiede l'attivazione e il confronto di più livelli di

osservazione, per consentire una ricostruzione articolata e pluriprospectiva dell'oggetto di analisi. Il triangolo di osservazione è configurato dalle tre dimensioni della valutazione:

- La dimensione soggettiva getta lo sguardo sui significati personali attribuiti dal soggetto alla sua esperienza di apprendimento (autovalutazione). In pratica -come lo studente si sente rispetto alla richiesta dell'insegnante-
- La dimensione intersoggettiva getta lo sguardo sulle attese che il contesto sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di rispondere adeguatamente al compito richiesto (osservazione). In pratica -come l'insegnante vede, o si attende che lo studente possa reagire, rispetto alla proposta avanzata-
- La dimensione oggettiva getta lo sguardo sulle evidenze osservabili in seno all'opportunità di manifestare la competenza maturata (prove di verifica e compiti autentici o di realtà). In pratica -il risultato della prestazione dello studente-

Se la valutazione complessivamente punta ad apprezzare il livello di padronanza raggiunto dallo studente, in rapporto allo specifico dominio di competenza che il progetto intendeva sviluppare, le singole dimensioni permettono di tenere sotto controllo gli aspetti più significativi del processo, per calibrare di conseguenza il futuro intervento. Gli elementi che emergono attraverso la valutazione devono infatti diventare il pretesto per interrogarsi su cosa e perché non abbia funzionato e orientarsi verso la definizione di un percorso che meglio spiani la strada al personale successo di ciascuno studente, aiutandolo a raggiungere il massimo livello possibile in ciascuna dimensione.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La compilazione delle schede di valutazione per le scuole dell'infanzia permette di tenere traccia delle conoscenze, abilità e comportamenti che i bambini e le bambine di cinque anni hanno sviluppato entro il termine della frequenza scolastica e che attraverso gli appositi indicatori di verifica possono essere osservabili e misurabili. Ma qual è il profilo del bambino e della bambina in uscita dalla scuola dell'infanzia che si delinea progettando e programmando, tenendo conto dell'orientamento impresso dall'impianto valutativo?

I BAMBINI E LE BAMBINE POSSONO DEFINIRSI COMPETENTI SE:

- Sono informati e conoscitori di una realtà poliedrica e multidimensionale
- Sono socializzati, capaci di regolare le proprie interazioni a seconda dei contesti e degli interlocutori
- Sono comunicativi, capaci di inviare e recepire messaggi, codificandoli e decodificandoli attraverso l'utilizzo dell'ampio ventaglio di linguaggi e possibilità espressive
- Sono empatici, capaci di accogliere e legittimare emozioni e stati d'animo come effetti naturali determinati e provocati da ciascuna esperienza vissuta, ma anche di mettere in pratica azioni che ristabiliscono equilibrio e benessere personale e collettivo
- Sono razionali, capaci di guardare alle cose con pensiero critico, di argomentare e sostenere le proprie tesi attraverso l'ausilio di nessi logici
- Sono creativi, capaci di destrutturare la conoscenza e ricostruirla conferendole nuova forma e significato
- Sono consapevoli delle potenzialità e delle debolezze della persona che, nella reciprocità, può offrire o chiedere aiuto, essere una risorsa o un ostacolo/pericolo

- Sono formati e allenati a recuperare costantemente le informazioni e gli apprendimenti che meglio si addicono alla gestione delle varie e innumerevoli occasioni di vita scolastica, e di attivare in autonomia le stesse procedure anche in ambiti differenti dalla scuola
- Ma sono soprattutto animati dal desiderio di continuare con fiducia e slancio il loro percorso di esplorazione di un mondo ancora tutto da scoprire, che hanno imparato ad accogliere con entusiasmo e meraviglia e hanno cominciato ad usare come bussola per la loro crescita.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

“...risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato” - LINEE GUIDA dell’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 –

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

Per quanto riguarda la valutazione intermedia e finale, ai sensi dell’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e come indicato nella tabella dei criteri di valutazione a seguire:

- a) nel Curricolo di Istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione intermedia e finale;
- b) l’acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento è valutata sulla base dei quattro livelli di apprendimento: avanzato - intermedio - base - in via di prima acquisizione;
- c) la valutazione del livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento si verifica mediante l’uso dei seguenti giudizi descrittivi, così come indicato dalle Linee Guida:

LIVELLI DI APPRENDIMENTO	GIUDIZIO DESCRITTIVO
AVANZATO	L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
INTERMEDIO	L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
BASE	L’alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	L’alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli si definiscono sulla base di quattro dimensioni:

- ✓ l’autonomia dell’alunno nel manifestare l’apprendimento descritto in uno specifico

- obiettivo;
- ✓ la tipologia della situazione (nota o non nota) in cui l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo;
- ✓ le risorse mobilitate per portare a termine il compito;
- ✓ la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nella Scuola Secondaria di primo grado, la valutazione è effettuata dai docenti di classe mediante l'attribuzione di voti in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. Tali voti si assegnano, su proposta dei singoli docenti, in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero (almeno 3 a quadrimestre) di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante l'anno scolastico. *“Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale, dell'insegnante di ogni singola materia rispetto all'alunno, ma è il risultato di insieme di una verifica e di una sintesi collegiale.... nonché di una valutazione complessiva della personalità dell'allievo per cui si richiede di tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali, che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi”.* (CM n 1 del 20/09/1971). La valutazione accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica, si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno, valorizzando l'attivazione da parte dell'Istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento di detti livelli. Nello specifico per quanto riguarda la valutazione nella Scuola Secondaria di primo Grado, la principale norma di riferimento è il D.Lgs. n. 62/2017.

CRITERI RELATIVI AGLI SCRUTINI FINALI

Si stabilisce che sia considerata:

LIEVE l'insufficienza che, a giudizio dei docenti facenti parte del Consiglio di Classe, o del docente della disciplina, possa essere recuperata in modo autonomo (insufficienza non relativa, comunque, a lacune/carenze sui contenuti fondamentali della disciplina, rispetto agli obiettivi minimi del percorso didattico, a tale giudizio deve corrispondere la valutazione di 5/10);

GRAVE l'insufficienza che sottende carenze/lacune pregiudizievoli nei contenuti e/o nei concetti specifici della disciplina (a tale giudizio deve corrispondere la valutazione di 4/10).

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

La valutazione, condivisa con l'alunno, diventa uno strumento che gli permette di diventare protagonista del processo di apprendimento; comunicata alla famiglia, fa sì che essa possa partecipare al percorso didattico ed educativo del proprio figlio.

Scuola dell'infanzia

La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo dell'alunno attraverso colloqui calendarizzati nel corso dell'anno scolastico e colloqui individuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze.

Scuola primaria

La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo dell'alunno tramite il Registro elettronico –Argo, durante i colloqui generali (mese di novembre e aprile) nel corso dell'anno scolastico e attraverso colloqui individuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze. A conclusione del 1° e del 2° quadrimestre la famiglia può scaricare il documento di valutazione dal Registro Elettronico-Argo.

Scuola secondaria primo grado

La famiglia verrà informata dei risultati del percorso formativo dell'alunno tramite il Registro elettronico Argo. Sono previsti inoltre due incontri scuola-famiglia nel corso dell'anno scolastico, fermo restando che, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o per particolari esigenze, potranno essere richiesti colloqui individuali con i singoli docenti. A conclusione del 1° e del 2° quadrimestre la famiglia può scaricare il documento di valutazione dal Registro Elettronico-Argo. Nel caso di ammissione a maggioranza alla classe successiva, si provvederà a consegnare alle famiglie una lettera informativa dove si consiglia lo studio autonomo della disciplina dove non sono stati raggiunti gli obiettivi. Qualora l'alunno non sia stato ammesso, le famiglie verranno opportunamente informate privatamente.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale.

Considerato che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti è necessario, per gli studenti che presentano profonde difficoltà, individuare diversi strumenti/prove di verifica.

La valutazione è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:

- il comportamento
- le discipline
- le attività svolte

La valutazione, quindi, potrà essere:

- uguale a quella della classe;
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati;
- differenziata

La scelta sarà definita nel PEI di ogni singolo alunno.

PROVE INVALSI: Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

PROVE D'ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: È rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Art. 11 D.Lgs. 62/17; Art. 14 D.M. 741/17

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA E BES

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a:

- il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

In corso d'anno saranno pertanto concordate:

- verifiche orali programmate
- compensazione di compiti scritti con prove orali
- uso di strumenti compensativi durante le prove scritte e orali (mappe concettuali, schemi, tabelle, strumenti multimediali...)
- eventuali prove informatizzate
- tempi più lunghi
- valutazione dei progressi in itinere.

Anche per gli alunni con BES si utilizzeranno strumenti compensativi e dispensativi e si potranno strutturare prove guidate, privilegiando la valutazione di attività esperienziali e laboratoriali, cercando di sviluppare processi di autovalutazione.

PROVE INVALSI: Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

PROVE D'ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Art. 11 D.Lgs. 62/17; Art. 14 D.M. 741/17

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE

VALUTAZIONE PERIODICA E SCRUTINIO FINALE: Se gli alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza funzionali all'espressione della valutazione in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti.

Se gli alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

ESAME DI STATO: Se gli alunni sono ricoverati senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte. se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Se gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

PROVE INVALSI: Se il ricovero coincide con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale e ne ricorrano le condizioni, la prova viene svolta nella struttura in cui l'alunno è ricoverato e la modalità di svolgimento fa riferimento al piano didattico personalizzato temporaneo eventualmente predisposto per l'alunno. Art. 22 D.Lgs. 62/17; art. 15 D.M. 741/17; C.M. 1865/17

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SEGUONO PERCORSI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

ESAME DI STATO: Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare, in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in istruzione domiciliare alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

PROVE INVALSI: Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove INVALSI attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti del consiglio di classe allo scopo individuati. Art. 22 D.Lgs. 62/17; Art. 15 D.M. 741/17; C.M 1865/17

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Art. 1 D.Lgs. 62/17

La valutazione degli alunni stranieri è pensata nel contesto del percorso delineato dal Protocollo di Accoglienza. Ha un carattere orientativo e formativo, finalizzato allo sviluppo armonico della persona.

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza, che impegna i docenti nella rilevazione delle competenze in ingresso attraverso diverse azioni: colloqui con la famiglia e l'alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso con riferimento al quadro europeo, prevedendo per le discipline, eventualmente, l'intervento di mediatori linguistico- culturali.

La scuola rileva le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di organizzare, per ciascun allievo, un percorso educativo personalizzato con particolari bisogni linguistici e di apprendimento.

La famiglia sarà informata sulla necessità di programmare un Percorso Educativo Personalizzato, atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo.

È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e delle capacità di apprendimento dimostrate.

Il team dei docenti di classe nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato;
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana;
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine;

- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine

considera che “i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico” e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline promuovendo l'allievo alla classe successiva.

In altri casi, data la frequenza limitata e le difficoltà riscontrate, ritiene opportuna la non ammissione alla classe successiva. Il team dei docenti provvederà ad elaborare una relazione, che allegherà alla scheda di valutazione, con le motivazioni di tale decisione.

Indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- la biografia linguistica
- il percorso scolastico pregresso
- la motivazione ad apprendere
- la regolarità della frequenza
- l'impegno e la partecipazione

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto:

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2;
- delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi.

Valutazione intermedia		
Piano personalizzato (Con differenziazione in tutte od alcune discipline) Possibilità di: Usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare; Sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 del 15/01/09)	Ipotesi a: Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa. Nel documento di valutazione del I quadrimestre va riportato: “La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”	Ipotesi b: Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato: Nel documento di valutazione va riportato: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”
Valutazione finale		
Piano personalizzato (Con differenziazione in tutte od alcune discipline)	Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato:	L'alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano personalizzato e ai progressi

<p>Indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno.</p> <p>Il raggiungimento del livello A2 QCERL può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico.</p> <p>Valutazione che rispetti tempi di apprendimento/ acquisizione delle varie discipline, come dal P.D.P.</p>	<p>Nel documento di valutazione va riportato: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”</p>	<p>compiuti.</p>
--	---	------------------

GRIGLIA DEGLI INDICATORI DI OSSERVAZIONE (QUADRO QCERL)

Abilità Livelli	Ascoltare	Parlare	Leggere	Scrivere
Pre-basico	Comprende alcune semplici parole di uso quotidiano (per esempio saluti, ambiente scolastico).	Usa alcune semplici parole di uso quotidiano (per esempio saluti, ambiente scolastico).	Riconosce le lettere dell’alfabeto e sa leggere semplici parole.	Copia semplici parole.
A1	Comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano (per esempio mi presti, mi chiamo, ambiente scolastico).	Ripete le formule e pronuncia brevi frasi riferite al contesto quotidiano.	Comprende testi molto brevi e semplici riferiti al contesto quotidiano (scuola, famiglia, abbigliamento).	Scrive sotto dettatura semplici parole. Produce semplici espressioni e frasi isolate.

A2	Comprende semplici discorsi riferiti ad ambienti e situazioni quotidiane.	Descrive e presenta persone e ambienti in modo semplice usando espressioni collegate fra di loro con semplici connettivi (e, ma, perché).	Legge testi molto brevi e semplici cogliendo informazioni specifiche all'uso quotidiano.	Scrive una serie di semplici espressioni e frasi legate da semplici connettivi con un'ortografia corretta.
B1	Comprende i concetti fondamentali di discorsi concettualmente e linguisticamente complessi, segue un discorso lungo solo se chiaramente strutturato e di argomento familiare.	Produce in modo abbastanza scorrevole una descrizione semplice strutturandola in una sequenza lineare usando consapevolmente strutture di uso frequente e formule di routine.	Legge testi semplici e lineari su argomenti che conosce riuscendo a comprendere i punti salienti.	Sa scrivere testi lineari e coesi unendo in sequenza lineare una serie di brevi espressioni distinte.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva (art.3 D.lgs 62/2017 e l'O.M. 172/2020).

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs 62/2017

DM 741/2017

DM 742/2017

CM 1865/2017

O.M. 172/2020 e Linee Guida

Nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020

O.M. 52/2021

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata

L'ammissione o non ammissione alla classe successiva viene deliberata in sede collegiale da tutti gli insegnanti contitolari con adeguata motivazione.

SCUOLA PRIMARIA

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola I grado, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuito un giudizio *in via di prima acquisizione* in una o più discipline da riportare sul documento

di valutazione.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il team docenti deve valutare preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, valutando la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti (attività semplificate, attività di recupero, ricorso ad interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio, coinvolgimento in attività extracurricolari individualizzate...);
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso gli impegni scolastici;
- il miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

I criteri sopra esposti non possono essere considerati in modo automatico ma sono sempre da correlare alle peculiarità di ciascun alunno e da calare nel contesto della classe di appartenenza.

La non ammissione si concepisce solo in casi eccezionali e deve essere comprovata da specifica motivazione tale da consentire di attivare/riattivare un processo di apprendimento più positivo con tempi più lunghi o più adeguati ai ritmi individuali

Si considerano **casi di eccezionale gravità** quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo...);
- mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati percorsi individualizzati (attività semplificate, attività di recupero, ricorso ad interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio, coinvolgimento in attività extracurricolari individualizzate...);
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati interventi personalizzati di recupero svolti nel corso di tutto l'anno scolastico (attività semplificate, attività di recupero, ricorso ad interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte...), relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità, all'impegno.

L'eventuale non ammissione potrà essere presa in considerazione soprattutto negli anni di passaggio tra diversi segmenti formativi, laddove siano implicati passaggi cognitivi particolarmente impegnativi e che esigono precisi prerequisiti, in assenza dei quali il successivo processo di apprendimento potrebbe risultare compromesso (come ad es. dalla quinta primaria alla classe prima sec. I grado).

In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata esclusivamente a condizione che siano stati adottati documentati interventi di recupero, che i docenti contitolari/il consiglio di classe abbia adeguatamente seguito il caso nella sua evoluzione e abbia trasmesso tempestiva/ chiara informazione alla famiglia/alunno il quale dovrà essere accuratamente preparato all'eventuale ingresso in una nuova classe

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne-alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (Il monte ore annuale è pari a 743 - non si devono superare i 43 giorni di assenza) definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe gli elementi utili per procedere alla valutazione.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

DEROGHE AL NUMERO DI ASSENZE PREVISTE PER CASI ECCEZIONALI, CERTI E DOCUMENTATI

Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute:

1. gravi motivi di salute con esibizione di certificato medico (tra cui assenze per Covid 19 dovute a isolamento e/o quarantene);
2. documentati problemi per accertato disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, socio-sanitari...
3. gravi problemi familiari debitamente certificati;
4. terapie e/o cure programmate;
5. per gli alunni stranieri, il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno;
6. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (Punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n.751 "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi.

La NON AMMISSIONE è prevista anche se si è incorsi nella sanzione di competenza del consiglio di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235).

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il consiglio di classe deve valutare preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, valutando:
 - ✓ la validità della frequenza corrispondente ad almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale tenuto conto delle eventuali deroghe;
 - ✓ la costanza dell'impegno nell'affrontare il lavoro/impegni/consegne a scuola e a casa;
 - ✓ le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti (attività semplificate, attività di recupero, ricorso ad interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio tra pari, coinvolgimento in attività extracurricolari individualizzate...);
 - ✓ l'assunzione di comportamenti responsabili verso gli impegni scolastici;
 - ✓ il miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

I criteri sopra indicati sono da correlare alle peculiarità di ciascun alunna-o e da calare nel contesto della classe di appartenenza.

La non ammissione deve pertanto caratterizzarsi come condizione per attivare/riattivare un processo di apprendimento più positivo con tempi più lunghi o più adeguati ai ritmi individuali.

Per formulare “la non ammissione alla classe successiva” il Consiglio di classe deve attentamente e scrupolosamente considerare la concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Il Consiglio di classe a maggioranza può deliberare la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione nonostante siano stati attivati interventi di recupero opportunamente documentati nel registro personale del docente e nei verbali di classe.

Nello specifico, in presenza di:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
- complessiva inadeguata maturazione nel processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici e dalla mancata acquisizione

delle competenze previste dal percorso formativo.

In particolare, in presenza di:

- **insufficienze lievi (voto 5) in metà o più discipline oggetto di valutazione curricolare;**
- **2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da 3 insufficienze lievi (voto 5);**
- **4 o più insufficienze gravi (voto 4)**

Si precisa che viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4.

In presenza delle suddette situazioni valutative, il Consiglio di classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche le seguenti condizioni specifiche.

- ✓ Mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui la decisione di ammissione all'anno corrente sia stata presa nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente;
- ✓ Scarsa attenzione e partecipazione a seguire le lezioni
- ✓ Mancato studio sistematico delle discipline
- ✓ Numero di ripetenze e possibile inserimento dell'alunno-o in percorsi di prevenzione della dispersione scolastica
- ✓ Implicazioni del numero di "non ammissioni alla classe successiva" sulla composizione/configurazione delle future classi di inserimento dell'alunno-o ripetente-i e analisi del futuro contesto di classe

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d'apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola - secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;

Nell'a. s. 2020/2021 l'aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI non è un requisito di ammissione.

Criteri di ammissione

Inoltre, il Collegio docenti delibera i seguenti **criteri ai fini dell'ammissione all'esame:**

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di accompagnamento/recupero nel corso dell'anno scolastico;
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Criteri di non ammissione

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti **criteri ai fini della non ammissione all'esame:**

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno.

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno/a all'esame qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione.

In particolare, in presenza di:

- **insufficienze lievi (voto 5) in metà o più discipline oggetto di valutazione curricolare;**

- **2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da 3 insufficienze lievi (voto 5);**
- **4 o più insufficienze gravi (voto 4)**

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno alunno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti **un voto di ammissione espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali sulla base dei seguenti elementi:

1. risultati conseguiti nelle diverse discipline;
2. valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri.

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

“L'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato”.

Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l'ammissione, o non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell'alunno, ovvero il PEI o il PDP.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Il calendario delle operazioni d'esame (riunione preliminare, prove scritte anche in giorni non consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche e comunicato al collegio.

I candidati privatisti sono assegnati alle singole sottocommissioni dalla commissione.

La commissione individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzati durante le prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

Nella riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi: durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui, le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove per gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

È competenza della Commissione di esame valutare la necessità di prove differenziate in ragione del PEI dell'alunno concordato con il consiglio di classe e con la famiglia.

È competenza della sottocommissione predisporre le prove differenziate.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curriculum, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le prove delle Lingue Comunitarie sono svolte nello stesso giorno.

Prova scritta di ITALIANO per accertare:

- la padronanza della lingua
- la capacità di espressione personale
- il corretto ed appropriato uso della lingua
- la coerente e organica esposizione del pensiero

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo
- b) testo argomentativo
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta per le competenze LOGICO MATEMATICHE per accertare:

- la capacità di rielaborazione
- la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:
 - ✓ Numeri
 - ✓ Spazio e figure
 - ✓ Relazioni e funzioni
 - ✓ Dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste
- b) quesiti a risposta aperta
- c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale

La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Prova scritta di LINGUE STRANIERE per accertare:

le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti LIVELLI:

- ✓ A2 per l'inglese
- ✓ A1 per la seconda lingua comunitaria

La commissione predispone una prova unica con due sezioni distinte con riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo;
- d) lettera o email personale;
- e) sintesi di un testo.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

IL COLLOQUIO

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

BONUS - È prevista la possibilità che il Consiglio di Classe, in sede di ammissione all'esame, per determinare il voto di idoneità, possa disporre di un bonus (punteggio aggiuntivo da un minimo di 0,5 ad un massimo di 1 punto) che tenga conto del curriculum dell'alunno.

Il bonus potrà essere assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:

- Continuità e crescita nell'impegno
- Comportamento e socializzazione
- Impegno nell'affrontare e superare le difficoltà di partenza (varie forme di disagio)
- Processo di maturazione della personalità
- Partecipazione alle attività e ai Progetti dell'Offerta formativa nel triennio

In sede di scrutinio finale, tale punteggio, aggiunto alla media aritmetica delle discipline, escluso I.R.C., determinerà il voto di idoneità, arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Ai candidati che conseguono il punteggio finale di dieci decimi può essere assegnata la Lode da parte della Commissione plenaria con proposta della Sottocommissione esaminatrice assunta con maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ dei docenti della Sottocommissione

Il voto Dieci con Lode può essere proposto per:

- la media conseguita nei tre anni è superiore a nove decimi;
- l'impegno, la partecipazione e la collaborazione sono stati fattivi e costanti nel triennio;
- le prove d'esame hanno avuto una valutazione pari ai dieci decimi;
- gli elaborati presentano uno spiccato grado di originalità;
- il colloquio d'esame è stato sostenuto con sicurezza e con capacità di collegare gli argomenti in modo competente, efficace ed originale.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO NEL PRIMO CICLO DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti

- ✓ coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Sono ammessi alle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado

- ✓ coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Sono ammessi alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado

- ✓ coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Esami di idoneità per i candidati privatisti

- ✓ Obbligo di comunicazione annuale preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza se l'alunno frequenta una scuola non statale non paritaria iscritta negli albi regionali.
- ✓ Obbligo di sostenere l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, oppure nel caso in cui si richieda l'iscrizione in una scuola statale o paritaria, anche qualora si provenga da una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero.
- ✓ L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità. Il voto finale viene determinato dalla media (arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5) dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio.
- ✓ Domanda entro il 20 marzo con: dati anagrafici, curriculum scolastico, dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
- ✓ Ai candidati privatisti è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi con la scuola non statale non paritaria frequentata.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Le Linee Guida allegate alla C.M. n. 3 del 13.02.2015 hanno fornito indicazioni per accompagnare le scuole del primo ciclo ad effettuare la certificazione delle competenze mediante l'adozione di un modello che è stato sperimentato negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. La nota prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017 estendeva la sperimentazione anche all'anno scolastico 2016/2017, forniva un modello sperimentale con alcune modifiche, suggerite dalle scuole che avevano effettuato la sperimentazione nei due anni sopracitati, e riproponeva le Linee Guida, leggermente revisionate.

Le attuali Linee Guida tengono conto delle innovazioni introdotte con il D.lvo n. 62 del 13 aprile 2017 e con i decreti ministeriali attuativi: il D.M. 741 e il D.M. 742 del 10 ottobre 2017. Il D.M. 741, in particolare, tratta la struttura dell'esame di stato al termine del primo ciclo; il D.M. 742 licenzia i modelli definitivi di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, che entrano a regime in tutte le scuole del primo ciclo dal

corrente anno scolastico 2017/18. I due decreti sono accompagnati dalla nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017 che ne fornisce alcuni elementi interpretativi e operativi.

Il documento di certificazione delle competenze, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di I grado, è consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

La valutazione e la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si legano strettamente alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM 16/11/2012, n. 254.

In tale prospettiva si richiama anzitutto ciò che le Indicazioni affermano in modo specifico in materia di certificazione delle competenze:

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione.

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all'autonomia didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.

Nella stessa prospettiva educativa, volta alla comprensione e soluzione dei problemi che l'umanità attraversa, anche rispetto alla sua relazione con l'ambiente, si colloca l'Agenda ONU 2030 che, in particolare nell'Obiettivo 4, tratta i Traguardi per una istruzione di qualità. Le finalità educative indicate nell'Asse 4 per una educazione allo sviluppo sostenibile si propongono di:

- *garantire istruzione di qualità per tutti i bambini, i ragazzi e i giovani e accesso ai sistemi di istruzione fino ai livelli più alti;*
- *incrementare le competenze scientifiche e anche tecnico-professionali della popolazione;*
- *eliminare le disparità di genere e garantire l'accesso all'istruzione e alla formazione anche alle persone più vulnerabili;*
- *garantire che tutta la popolazione giovane e gran parte di quella adulta acquisisca sufficienti e consolidate competenze di base linguistiche e logico-matematiche;*
- *garantire che tutti i giovani acquisiscano competenze per lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile;*
- *costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti.*

I principi enunciati dall'Agenda 2030 sono del tutto coerenti con la nostra Costituzione e sono riconducibili, in termini di progettualità curricolare, alle otto competenze chiave europee e ai Traguardi delle Indicazioni Nazionali.

Dalla lettura dei documenti sopraelencati si evince che la competenza si presenta come un costrutto sintetico, nel quale confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla stessa un carattere squisitamente personale. Spostare l'attenzione sulle competenze, però, non significa trascurare il ruolo determinante che tutti i risultati di apprendimento, identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, svolgono in funzione di esse. Non è infatti pensabile che si possano formare delle competenze in assenza di una sicura padronanza delle strumentalità di base. La competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali, in grado di favorirne l'acquisizione.

È necessario, quindi, che alla tradizionale valutazione sommativa si accompagni la valutazione formativa che sostiene e potenzia il processo di apprendimento dell'alunno in quanto raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all'alunno, contribuiscono a sviluppare un'azione di autoorientamento e di autovalutazione. Orientare significa guidare l'alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente. Affinché questa azione di miglioramento possa essere intrapresa dall'alunno diventa indispensabile la funzione proattiva della valutazione, che è tale quando mette in moto gli aspetti motivazionali che sorreggono le azioni umane. La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall'alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le "emozioni di riuscita" che rappresentano il presupposto per le azioni successive. Al termine del processo l'alunno avrà costruito dentro di sé una biografia cognitiva che non sempre l'insegnante riesce a cogliere e che si esplicita meglio se è lo stesso alunno a raccontarla. La valutazione in questo modo assume anche una funzione metacognitiva. Insieme a questa imprescindibile funzione formativa è evidente che, al termine di una attività didattica centrata su specifici obiettivi di apprendimento, sarà opportuno effettuare prove di valutazione con funzione misurativa e sommativa. Mantenere in equilibrio le diverse funzioni della valutazione, senza confondere i diversi oggetti della valutazione (conoscenze o competenze), rappresenta un elemento di qualità dell'intera azione formativa e didattica, da cui discende la qualità degli apprendimenti.

Ai sensi della normativa richiamata in premessa e in particolare del D. Lvo n. 62/2017 gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a certificare le competenze. L'operazione di certificazione, in quanto per sua natura terminale, presuppone il possesso di una serie di informazioni da cui far discendere l'apprezzamento e l'attribuzione del livello raggiunto. Si tratta di accertare se l'alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline (gli apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito. Tale capacità non può prescindere dalla verifica e valutazione dell'avvicinamento dell'alunno ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, previsti per le singole discipline dalle Indicazioni Nazionali. Per questi motivi la certificazione delle competenze assume come sue caratteristiche peculiari la complessità e la processualità. Complessità in quanto prende in considerazione i diversi aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti da utilizzare in un contesto

problematico e più articolato rispetto alla semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi. Processualità in quanto tale operazione non può essere confinata nell'ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ma deve sostanziarsi con le evidenze raccolte e documentate in tutti gli anni precedenti. È quanto mai opportuno che negli anni intermedi (prima, seconda, terza e quarta della scuola primaria e prima e seconda della scuola secondaria di primo grado) si proceda, attraverso strumenti che le singole scuole nella loro autonomia possono adottare, ad apprezzare il grado di avvicinamento degli alunni ai traguardi di competenza fissati per ciascuna disciplina e alle competenze delineate nel modello di certificazione.

È ormai condiviso, a livello teorico, che la competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive. I Compiti di realtà e progetti però hanno dei limiti in quanto per il loro tramite noi possiamo cogliere la manifestazione esterna della competenza, ossia la capacità dell'allievo di portare a termine il compito assegnato con la presentazione del prodotto finale, ma veniamo ad ignorare tutto il processo che compie l'alunno per arrivare a dare prova della sua competenza. Per questi motivi, per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso anche ad osservazioni sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l'alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell'insegnante e dei compagni). Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:

- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
- flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni funzionali e all'occorrenza divergenti, con utilizzo originale di materiali, ecc.;
- consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Le osservazioni sistematiche non consentono però di cogliere interamente gli altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall'alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l'attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Questo mondo interiore può essere esplicitato dall'alunno mediante la narrazione del percorso cognitivo compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l'autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume una funzione riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come avviene l'apprendimento.

La certificazione delle competenze a conclusione della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione rappresenta:

per gli alunni e le loro famiglie:

- un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza;
- una descrizione degli esiti del percorso formativo;
- un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orientare ed effettuare scelte adeguate;

per le istituzioni scolastiche che certificano:

- la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, nel rispetto dell'autonoma progettazione delle singole scuole;
- la qualificazione finale del primo ciclo che corrisponde al primo livello EQF, secondo i referenziali italiani;
- la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri contesti educativi;
- una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati di apprendimento e dell'offerta formativa;
- un maggiore riconoscimento sul territorio;

per le istituzioni scolastiche che accolgono l'alunno:

- un elemento utile per un'efficace azione di accompagnamento dell'alunno in ingresso;
- un elemento per favorire la continuità dell'offerta formativa, attraverso la condivisione di criteri/metodologie tra i diversi gradi di scuola.

Per la scuola primaria, il documento di certificazione delle competenze, a firma del Dirigente Scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta. Relativamente alla secondaria di primo grado, viene redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo.

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). Il D.M. 742/17, sia per la certificazione al termine della scuola primaria, che per quella al termine del primo ciclo, recita: "Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato." Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti (nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017).

Il D. lvo 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi "indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle

abilità di comprensione e uso della lingua inglese.” Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.”

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato vengono consegnati:

1. l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.